



Decisione N. 7919 del 18 maggio 2022

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/04/2022

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere titolare per successione ereditaria di n. 2 BFP ordinari della serie Q/P; di aver chiesto il rimborso dei titoli rispettivamente in data 15/11/2021 e 29/11/2021; di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli (Lire 1.290.751 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità).

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è disciplinata interamente da norme di carattere speciale); il ricorso è irricevibile in quanto volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q; ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i

Pag. 2/5

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7919 del 18 maggio 2022

moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse; l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

In sede di repliche, parte ricorrente ha dichiarato che le eccezioni di incompetenza sono totalmente infondate, come confermato dalla copiosa giurisprudenza ABF sul contenzioso BFP; la parte resistente avrebbe potuto ovviare al problema integrando il timbro modificativo dei rendimenti apposto sul retro, che avrebbe dovuto coprire anche l'ultimo decennio di fruttuosità; diversamente, in assenza di qualsivoglia modifica, l'affidamento del risparmiatore deve ritenersi formato sulla base di quanto riportato sul titolo cartaceo.

La parte ricorrente chiede all'ABF di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza e di vedersi pertanto riconosciuta la somma di € 41.587,20 al netto della ritenuta fiscale. La domanda è circoscritta al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo (Lire 1.290.751 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità).

L'intermediario chiede: *in via preliminare*: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - *nel merito*, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente risulta essere titolare per successione a causa di morte di n. 2 BFP della serie Q/P, emessi nell'anno 1991, e lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli, con riguardo all'ultimo decennio di fruttuosità. I titoli in questione sono il BPF n. xxx.059, valore Lire 5.000.000, emesso il giorno 10/01/1991; e il n. xxx.061, valore Lire 5.000.000, emesso il giorno 28/01/1991. I buoni, originariamente della serie "P" riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno). I buoni furono emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

L'intermediario solleva due eccezioni preliminari che devono essere esaminate prima di venire al merito della controversia, la quale verte su questione ben nota, vale a dire il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro di 2 BFP, appartenente alla serie Q/P.

L'eccezione di incompetenza temporale viene proposta dall'intermediario sull'assunto che i BFP in lite furono emessi prima del 1° gennaio 2009. L'eccezione non è fondata. Invero, è pacifico orientamento dell'ABF quello per cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia su un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, qualora il petitum non si basi su vizi genetici del rapporto, ma attenga ad un fatto successivo, il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009. In tal caso la competenza dell'ABF deve essere affermata. Nel caso di specie, lamentando la parte

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7919 del 18 maggio 2022

ricorrente la mancata liquidazione dei buoni secondo il regime loro proprio, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza (o meno) della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso. Pertanto la controversia rientra nella competenza temporale del Collegio.

L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF, sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili, e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, l'apposizione dei timbri modificativi esclude il legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie per il periodo fino al 20mo anno (purché i timbri in questione risultino leggibili e non ricorrano timbrature multiple sovrapposte). Per quanto attiene al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei BFP afferenti alla serie Q/P, sempre secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale. L'attuale ricorrente ha dunque diritto a vedere riconosciuto il medesimo trattamento e ad ottenere la somma corrispondente (v. tra i numerosi precedenti conformi di questo Collegio: Collegio di Torino, dec. n. 2351 del 29 gennaio 2021).

Il Collegio non ignora il diverso, contrario avviso espresso dalla 1ª sez. civile della Suprema Corte di cassazione con le ordinanze "gemelle" R.G. nn. 4748; 4751; 4763; 4784/2022.

Residuano tuttavia, talune non irrilevanti perplessità riguardanti tale orientamento, perché esso sembra svalutare la natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi. Tale natura – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – fa sì che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" sia "destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (Cass., SS.UU., n. 13979/2007). Circostanza questa espressamente prevista anche dal particolare "statuto speciale" che disciplina i titoli della specie, e più precisamente dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie "P", l'apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo "sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale. D'altra parte, l'apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, malamente apposto è sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza, in ragione della natura professionale dell'attività svolta dal distributore dei titoli in parola (art. 1176, 2° comma, cod. civ.).

Pertanto le conclusioni cui perviene il Supremo Collegio nelle succitate ordinanze non sono in linea con la ratio della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986). Infatti, l'aver imposto la apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere "trasformati" dalla serie P alla diversa serie Q/P evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l'avvenuta variazione del

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7919 del 18 maggio 2022

tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi vent'anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. Bene avrebbe fatto l'intermediario ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito all'intera durata del buono, mentre l'aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione "ingannevole" agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest'ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la ratio che imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse.

Da ultimo, l'argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) scontare i "cospicui benefici" assicurati ai sottoscrittori dei buoni (dalla garanzia statale al trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale inalienabilità e impignorabilità et similia) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, nella maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all'emittente (e al distributore) di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e ai principi di diritto comune che regolano questa materia.

Non escludendo peraltro la reviviscenza, segnatamente nella giurisprudenza di merito, di orientamenti di segno opposto, il Collegio ritiene opportuno – per lo meno medio tempore – prudenzialmente confermare i suoi consolidati orientamenti sulla questione sottoposta, e pertanto il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, nei termini sopra esposti.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA